

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello)-
protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida
"procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del
contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.

In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in
Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della
procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa
rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato,
sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata
conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il
raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del
2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv.
659574 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 082](#), [Cod Proc Civ art 083](#),
[Cod Proc Civ art 091](#) [Cod Proc Civ art 369](#)

corte

cassazione

25304

2020